



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50

OGGETTO: LIMITI SPESE VARIE – RICOGNIZIONE.

L'anno duemilaquindici addì **ventisei** del mese di **agosto** con inizio seduta alle ore 17.00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	GALLIAN Alfredo Marco	VICESINDACO	X	
4	PEYRACHE Paolo	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE dal 2010, sono in atto numerosi vincoli a spese per talune tipologie; in particolare, occorre tener conto delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010, di quelle dell'art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228 e delle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'art.47 della legge 66/2014; tra questi, l'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010 prevedeva tra l'altro che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, non potessero effettuare spese di ammontare superiore al 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, ha previsto che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche non potessero effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; tale limite, è ora stato ulteriormente aggiornato, dal d.l. N. 66/2014, con decorrenza 1.5.2014, nel 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

PRECISATO CHE questo Comune ha sempre perseguito una attenta gestione nell'utilizzo delle risorse; tutto il bilancio del Comune è ispirato ad una politica di rigore e in tutti i settori sono stati attuati tagli di spesa e rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica; inoltre in particolare si evidenzia quanto segue:

autovetture: vi è un'unica autovettura, 4x4, non di rappresentanza, bensì utilizzata per attività operative sul territorio (attività di vigilanza sul territorio, interventi sulle strade comunali, protezione civile, trasporto scolastico); i limiti di spesa attualmente vigenti (30% della spesa sostenuta nel 2011), così come i limiti tempo per tempo vigenti dal 2010, non sono assolutamente compatibili con la necessità di garantire i servizi pubblici essenziali sopra descritti (trasporto scolastico dell'alunno, interventi su strade comunali, vigilanza sul territorio, notifiche); la riduzione prevista dal D.L. n. 95/2012 non tiene conto né del costo del carburante in continua crescita, né della dotazione di automezzi in possesso agli enti rapportata alla propria dimensione demografica, ubicazione ed estensione territoriale dell'ente, né dall'aumento dei costi di manutenzione in rapporto all'anzianità del mezzo (il Comune di Bellino è ubicato ad altitudine media di 1600 m s.l.m., a 50km dalla più vicina cittadina dotata dei servizi istituzionali (agenzia entrate, commissione elettorale, tesoreria, Comune di alta montagna con collegamenti di trasporto pubblico ridotti al minimo, 113 abitanti, per lo più anziani, numerose strade che arrivano nelle borgate, indispensabilità del mezzo per poter svolgere sul territorio comunale gli interventi manutentivi stradali e del patrimonio mediante i trasferimenti nell'ambito del Comune); la manutenzione degli automezzi è elemento essenziale per la prevenzione degli infortuni; solo le spese fisse rappresentano quasi la totalità della spesa ammissibile; le disposizioni del citato articolo 5 del D.L. 95/2012 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi della Costituzione;

la Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 36 del 17.04.2012 ha sancito il principio secondo cui gli enti locali sono tenuti a conformarsi ai principi di riduzione della spesa pubblica e applicano la norma generale, con possibilità di adattamento solo per gli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative; tale orientamento trova conferma anche nella sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 la quale afferma che "il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre anche agli enti autonomi per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, ma questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa";

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 114/2013/PAR del 14 marzo 2013 che, nell'esaminare la richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, osserva che essa è riferita a previsioni normative di contenimento di spesa particolarmente puntuali (quella di cui all'art. 6, comma 14, del d.l. 78/2010) e debba valere solo con riferimento ai limiti complessivi di spesa comminati dal precetto normativo, con

conseguente possibilità di distribuire gli stessi tra le varie voci incise dal legislatore; che altresì precisa la Corte dei Conti che la concreta applicabilità dei principi precettivi elaborati dalla Consulta sembra preclusa dal dato che l'invocato art. 5 del D.L. 95/2012, nel disporre la "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", contenga una serie variegata di proposizioni normative tra cui non sono rinvenibili ulteriori tetti espressi secondo limiti quantitativi percentuali massimi e che non sia possibile estendere il principio di compensazione a una serie eterogenea e di fonte non comune di obblighi di riduzione di spese del tutto differenziate;

CONSIDERATO tuttavia che il filo conduttore perseguito dal legislatore in tutte le norme che prescrivono tagli di spesa sia quello di realizzare l'obiettivo di risparmio della spesa pubblica e prevenire sprechi di denaro pubblico e che pertanto tali norme, ancorché emanate in contesti e tempi diversi risultano tra loro collegate, tanto più che la norma contenuta nell'articolo 5, comma 2, del D.L. 95/2012 riproduce sostanzialmente quanto già previsto nell'articolo 6, comma 14, del DL n. 78/2010;

RICHIAMATI, per quanto concerne i limiti di spesa riguardanti le autovetture, anche:

- delibera Corte dei Conti Emilia Romagna, n. 18/2011 (automezzi in uso a lavori pubblici);
- delibera Corte dei Conti Emilia Romagna n. 225/2014 (autovetture in dotazione polizia municipale);
- conformi pareri Ancitel del 2.8.2012 e del 3.9.2014;

DATO ATTO della situazione dei limiti, come da prospetto che segue, che evidenzia, ove occorra, le possibilità compensative:

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa	spesa riferimento storica	parametro riferimento storico	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2015
Studi e consulenze (1)	2.762,13	vedi nota	88,00%	331,46	330,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		20% spesa 2009	80,00%	0,00	
autovetture (2)	2.632,62	vedi nota	70,00%	789,79	2.632,62
Sponsorizzazioni		divieto	100,00%	0,00	
Missioni		50% spesa 2009	50,00%	0,00	
Formazione	240,00	50% spesa 2009	50,00%	120,00	122,00
arredi		20% media 2010/2011	80%		
consulenze informatiche	/	divieto se non a determinate condizioni (legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)	/	/	/

(1) L'art. 6, comma 7, del d.l. 78/2010 ha stabilito, da prima, che a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per incarichi di consulenza e studi, anche per gli enti locali, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Successivamente la disciplina sopra richiamata è stata implicitamente modificata dall' art. 1, comma 5, del d.l. 101/2013, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'ISTAT, non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinati dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 6 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni in l.122/2010. In sostanza - precisa la Corte dei Conti - il legislatore ha ulteriormente ridotto il limite di spesa precedentemente previsto dal citato art. 6, comma 7, in rapporto alla spesa sostenuta nell'anno 2009: infatti, il nuovo limite è pari al 16% (80% del 20%) per l'anno 2014 e al 15% (75% del 20%) per l'anno 2015. Una nuova modifica alla disciplina relativa al conferimento degli incarichi in esame è stata poi disposta dall'art. 14 del d.l. 66/2014, il quale, confermando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78/2010 e all'art. 1, comma 5, del d.l. n. 101/2013, ha previsto che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa pari o inferiore a 5 milioni di euro.

(2) l'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010 prevedeva tra l'altro che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, non potessero effettuare spese di ammontare superiore al 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, ha previsto che a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche non potessero effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; tale limite, è ora stato ulteriormente aggiornato, dal d.l. N. 66/2014, con decorrenza 1.5.2014, nel 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità,

DELIBERA

1. di richiamare integralmente la premessa;
2. di precisare che l'ente ha già posto in essere diverse misure per ridurre le spese di acquisto, di manutenzione, di noleggio e di esercizio di autovetture, limitando l'uso dell'auto alle funzioni rientranti in deroga normativa, ovvero alle funzioni strettamente necessarie per evitare danni e pericoli alla popolazione e al personale dipendente;
3. di precisare che l'utilizzo di mezzi diversi dalle autovetture, quali biciclette o motocicli non è una soluzione perseguibile data l'elevata estensione territoriale del territorio comunale e l'elevato tempo richiesto per gli spostamenti, non conciliabili con le esigenze d'ufficio che devono essere soddisfatte anche in carenza di personale tecnico/amministrativo, tenendo conto dell'altimetria del territorio e delle avverse condizioni meteo per gran parte dell'anno;
4. di precisare altresì che il mancato utilizzo degli automezzi di fatto impedisce lo svolgimento di servizi pubblici inderogabili quali le notifiche, il controllo sul territorio, la gestione degli immobili, il pronto intervento sulle strade per garantire la sicurezza dei cittadini, il trasporto alunni, ecc.;
5. di dare atto della situazione dei limiti di spesa di cui in premessa, evidenziando che quanto indicato in merito alle autovetture si riconduce a situazione di forza maggiore, evidenziando che la presente deliberazione assume valenza ricognitiva anche per gli esercizi pregressi;
6. di precisare che il personale dipendente dovrà continuare ad osservare la politica di rigore nell'utilizzo degli automezzi comunali, pianificando gli interventi sul territorio;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato al fine di evitare che l'inutilizzabilità delle autovetture causi disservizi, danni e situazioni di pericolo nel territorio, molto più gravi rispetto al risparmio che la norma si prefigge di conseguire;
8. di dichiarare, ad unanimità, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to PAOLO FLESIA CAPORGNO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per
quindici giorni consecutivi e cioè dal 22 SET, 2015 al 07 OTT, 2015
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Il Segretario Comunale

Data 22 SET, 2015



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary, positioned to the right of the stamp.

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 17 OTT, 2015 ai sensi del
D.Lgs 267/2000.

Data 17 OTT, 2015



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Il 22 SET, 2015



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary, positioned to the right of the stamp.